

AVV. NORBERTO VENTOLINI  
Via Luigi Bellati n.3 - 01016 Tarquinia (VT)  
Pec: norberto.ventolini@registerpec.it

**TRIBUNALE DI ROMA**

**Ricorso per il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore  
Proposta ex art. 67 e ss. del nuovo Codice della Crisi d'impresa e  
dell'insolvenza, di cui il decreto legislativo del 12 gennaio 2019, n°  
14, in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155, aggiornato al  
decreto legislativo 17 giugno 2022, n. 83 e successive modifiche ed  
integrazioni.**

\*\*\*

Per la proponente sig. Caterina **CUCINOTTA**, nata a Messina (ME) il 10 novembre 1959 (c.f. CCNCRN59S50F158P) ed residente in Roma alla via dei Durantini n.384, elettivamente domiciliata in Tarquinia (VT) alla via Luigi Bellati n.3 presso lo studio dell'Avv. Norberto Ventolini che delega a rappresentarla e difenderla nel presente giudizio, in ogni stato e grado, ivi comprese le fasi esecutive, incidentali e di opposizione, ed anche per l'appello l'Avv.to Norberto Ventolini c.f..VNTNBR70E05C773J - norberto.ventolini@registerpec.it, il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni di legge ai citati recapiti; assistito nella presente procedura di sovraindebitamento dall'Organismo di Composizione della crisi Presidium Debitores con competenza territoriale nel circondario del Tribunale di Roma.

**1) Sul concetto di "consumatore" di cui all'art. 2 CCII;**

Il Codice della Crisi d'impresa e di insolvenza, al suo articolo 2 prevede che possa accedere alle procedure concorsuali previste dall'art.2 CCII del D.lgs 12 gennaio 2019 n.14, in attuazione della Legge 19 ottobre 2017 n.155, aggiornato al D.Lgs 13 settembre 2024 n.136 il consumatore

ovvero *“la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del Titolo V del Libro quinto del Codice civile per i debiti estranei a quelli sociali”*.

Nel caso di specie, l’odierna proponente presenta i requisiti richiesti dalla norma, avendo i propri debiti tutti natura consumieristica (pur essendo attualmente consulente legale e titolare di partita Iva) e quindi ha pieno diritto di presentare un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 68 e seguenti CCII.

Sul punto si evidenzia che la giurisprudenza ha più volte rivelato che in situazioni del tutto ibride come quella della odierna proponente, ovvero in presenza di debiti cosiddetti misti (consumieristici e derivanti d’impresa), debba farsi riferimento al momento della presentazione della procedura di sovraindebitamento, trovando applicazione in questo caso il principio di prevalenza.

Secondo tale principio, il debitore potrà optare per la presentazione di un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, quando in applicazione del suddetto principio di prevalenza, i debiti siano tutti assunti nella qualità di consumatore e quindi estranei all’attività di impresa.

Nel caso della signora Cucinotta, i debiti devono essere considerati tutti estranei all’attività di impresa: a maggior ragione quello derivante dalla sentenza di condanna inflitta alla proponente dalla Sezione seconda giurisdizionale della Corte dei Conti, a seguito della destituzione

dall'incarico come dirigente dell'allora Ministero dell'Agricoltura.

### **1) Sulle cause del sovraindebitamento**

Le cause del sovraindebitamento della signora Caterina Cucinotta sono tutte collegate alla sentenza di condanna inflitta dalla Corte dei Conti a cui all'odierna proponente è stata comminato il pagamento della somma di euro 572.462,90.

La odierna proponente venne assunta, a seguito di concorso pubblico, nell'anno 1989 presso l'allora ministero dell'Agricoltura, attuale ministero delle Politiche agricole alimentari e Forestali (MIPAAF) con la qualifica di assistente amministrativo.

La signora Cucinotta, divenuta nel frattempo funzionaria della medesima struttura amministrativa, presentava nell'anno 2006 domanda per il concorso indetto dallo stesso ministero a sei posti di dirigente di seconda fascia nel ruolo centrale agricoltura.

Il concorso era riservato a chi fosse in possesso di uno specifico diploma di laurea e la odierna proponente, nella propria domanda di ammissione, aveva indicato un diploma di laurea "diverso" (in diritto canonico) tanto è vero che la sua domanda era stata ammessa con riserva.

Nel luglio 2006 venne stilata la graduatoria di merito, con la dichiarazione dei vincitori dei primi sei posti, con la signora Cucinotta che avendo conseguito la posizione n.18 risultò non vincitrice. La sig.ra Cucinotta, peraltro, veniva insignita dalla Presidenza della Repubblica Italiana, nell'anno 2007, *della onorificienza di Cavaliere del Lavoro come dipendente del Ministero delle Politiche Agricole, alimentari e forestali, a conferma della reputazione e stima che la stessa proponente godeva*

all'interna del dipartimento ministeriale, per l'opera meritoria svolta.

Nel febbraio 2009 presentò al ministero la copia di un certificato rilasciato dall'Università Pontificia Lateranese che attestava la discussione di una tesi di dottorato in diritto canonico e civile. Sulla base di tale attestazione, l'allora direttore generale del personale sciolse la riserva sulla validità del titolo, ritenendo che lo stesso fosse equipollente.

In caso di scorrimento della graduatoria, quindi, la signora Cucinotta avrebbe potuto assumere la qualifica di dirigente del Ministero. Così avvenne nel marzo dell'anno 2009, a seguito dello scorrimento della graduatoria, con la firma del contratto la ricorrente venne assunta dal MIPAAF con la qualifica di dirigente e successivo conferimento dell'incarico di direttore dell'ufficio dirigenziale non generale SEAM IX della Direzione generale dei servizi amministrativi.

Assunto quindi l'incarico di dirigente, la signora Cucinotta ricoprì questo incarico fino all'anno 2017 quando, una lettera anonima giunta al Dipartimento con la quale si contestava la validità dei titoli di studio presentati e quindi di conseguenza la titolarità a ricoprire l'incarico di dirigente.

A seguito di tale lettera anonima venne istituita una commissione ad hoc: al termine delle indagini venne appurato che i titoli dichiarati dalla ricorrente non potevano ritenersi equipollenti.

A conclusione dell'istruttoria amministrativa, il ministero disponeva la decadenza della sig.ra Cucinotta dall'inquadramento nei ruoli dirigenziali di seconda fascia, con la conseguente risoluzione del contratto di lavoro stipulato in data 2 marzo 2009.

Una autentica doccia fredda per la sig.ra Cucinotta che ha tentato anche a strada del ricorso al Tar per la riammissione nel posto di lavoro ma senza esito positivo, trovandosi da un momento all'altro senza un impiego e con la necessità quindi di reinventarsi alla ricerca di una occupazione che gli consentisse di vivere: occupazione che la stessa ha poi trovato come consulente giuridico di una società di informatica con partita iva.

A seguito della risoluzione del contratto di lavoro come dirigente, la signora Cucinotta si trovò ad affrontare un procedimento penale (conclusosi con l'archiviazione) e con un procedimento dinanzi la Corte dei Conti per danno erariale. Procedimento che si è concluso con la sentenza n.259 del 2024, emessa dalla sezione seconda giurisdizionale centrale d'appello della Corte dei Conti: sentenza che ha disposto la condanna al pagamento della somma di euro 572.462,90.

Una cifra considerevole che la sig.ra Cucinotta, alla luce delle proprie finanze non è in grado di corrispondere e motivo per il quale presenta dinanzi questo Tribunale un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore.

## **2) Sull'ammissibilità di un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore**

*"Il consumatore sovraindebitato, con l'ausilio dell'OCC, può proporre ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti che indichi in modo specifico tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento. La proposta ha contenuto libero e può prevedere il soddisfacimento, anche parziale e differenziato, dei crediti in qualsiasi forma".*

### **2.1) Sullo status della proponente**

La sig.ra Cucinotta, dopo essere stata dipendente della Pubblica amministrazione, in particolare prima funzionaria e poi dirigente del Ministero delle Politiche agricole e forestali, svolge attualmente la professione di consulente giuridica di una società informatica con partita iva.

Rispetto ai debiti oggetto di questo piano, si evidenzia quanto segue:

1) Tutti i debiti sono stati assunti nella qualità di consumatore, ovvero il mutuo per l'acquisto dell'immobile adibito a residenza e del finanziamento con cui la proponente ha effettuato lavori di ristrutturazione dello stesso compendio immobiliare;

2) La esposizione debitoria nei confronti dell'ex ministero dell'Agricoltura, a seguito di sentenza di condanna della Corte dei Conti riguarda somme da restituire a seguito dell'annullamento della nomina a Dirigente del dicastero, con relativa destituzione dall'incarico.

Nel caso della signora Cucinotta, quindi, pur essendo, attualmente, titolare di partita iva, conta su una esposizione debitoria composta esclusivamente da debiti cosiddetti "consumieristici", ovvero assunti per finalità diverse da quelle di impresa, nel senso lato del termine che quindi giustificano la proposizione di un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore.

Sul punto una giurisprudenza ormai consolidata (Tribunale di Reggio Emilia 20.10.2022; Tribunale di Grosseto 22.06.2021; Tribunale di Trani 2.5.2023 e 20.04.2023) in applicazione del principio di prevalenza hanno ritenuto ammissibile il piano del consumatore proposto da un

sovraindebitato che *“abbia maturato debiti di natura mista (ossia tanto di natura imprenditoriale e/o professionale che non), dovendosi avere riguardo alla qualità dei debiti da ristrutturare che connotano la proposta in se considerati e nella loro composizione finale. Ne consegue che la qualifica di consumatore non è inficiata allorchè i debiti siano (anche) parzialmente riconducibili all’attività imprenditoriale dovendosi comunque tener conto della composizione complessiva del debito, secondo i criteri indicati dalla sentenza della Cassazione n. 1869/2016”.*

A maggior ragione nel caso della odierna proponente, come si è già avuto modo di evidenziare in precedenza, la esposizione debitoria, se si esclude il mutuo ipotecario (in regolare ammortamento) è riferita unicamente alla sentenza di condanna della Corte dei conti che ha inflitto alla sig.ra Cucinotta al pagamento della somma di euro 572.462,90. Un debito, quindi del tutto estraneo all’attuale attività imprenditoriale svolta dalla ricorrente (consulente legale per una società), attività che la stessa ha iniziato a svolgere successivamente alla propria destituzione dall’incarico pubblico per i motivi esplicitati in precedenza.

In ragione di quanto sopra evidenziato, alla luce della natura esclusivamente consumieristica dei debiti, la sig.ra Cucinotta rientra nella figura del “consumatore” e quindi nella piena possibilità di presentare un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore.

***2.2) Sulla presentazione della domanda, sul contenuto della stessa e della relazione dell’OCC ex art. 68 comma 2 CCII***

Secondo quanto disposto dal secondo comma dell’art.68 CCII, *“alla domanda deve essere allegata una relazione dell’OCC che deve contenere;*

a) *L'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza*

*impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;*

b) *Lesposizioni delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere*

*le obbligazioni assunte;*

c) *La valutazione sulla completezza ed attendibilità della*

*documentazione depositata a corredo della domanda;*

d) *L'indicazione presunta dei costi della procedura”.*

### **2.3) Sulle condizioni oggettive ostative**

L'art.69 CCII recita testualmente che *“il consumatore non può accedere alla procedura (...) se è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, ovvero ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode”.*

La signora Cucinotta non è già stata esdebitata nei cinque anni precedenti ne ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte. La situazione di sovraindebitamento non è stata neppure determinata con colpa grave o malafede in quanto la stessa, come già evidenziato in precedenza è riferita esclusivamente alla sentenza di condanna della Corte dei Conti, a seguito della destituzione dall'incarico da dirigente del ministero dell'Agricoltura.

Rispetto a quest'ultima condanna, la stessa non può essere valutata alla stregua di un criterio di inammissibilità del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, in quanto la ricorrente, come si è avuto modo di descrivere in precedenza e come risulta anche dalla ricostruzione della vicenda in ambito processuale, aveva presentato per partecipare al

concorso da dirigente un titolo equipollente a quello richiesto nel bando.

Che tale titolo fu oggetto di attenta valutazione, tanto è vero che la stessa venne ammessa con riserva. Solo in un secondo momento tale riserva venne sciolta da parte del Direttore generale del dicastero che considerò come equipollente tale titolo e quindi la sua validità ai fini del concorso.

Non fu, quindi, alcuna intenzionalità e/o omissione da parte della sig.ra Cucinotta che, anzi, operò in assoluta trasparenza.

Allo stesso modo l'odierna proponente non ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento, in quanto la stessa è esclusivamente collegata alla sentenza di condanna inflitta dalla Corte dei Conti.

#### ***2.4) Sui tempi e modalità di superamento della crisi da sovraindebitamento***

*I commi 3, 4 e 5 dell'art.67 CCII prevede che "la proposta può prevedere anche la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione e dalle operazioni di prestito su pegno....è possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possano essere soddisfatti non integralmente, allorchè ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti oggetto della causa di prelazione. "*

*Il comma 5, invece dispone che "è possibile prevedere anche il rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo*

*garantito da ipoteca iscritta sull'abitazione principale del debitore se lo stesso, alla data del deposito della domanda, ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il giudice lo autorizza al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data".*

Come richiesto dalla norma, si provvede a depositare (all.15) il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore che prevede in sintesi il seguente piano dei pagamenti.

a) Il pagamento integrale, secondo il normale ammortamento, del creditore ipotecario Sardegna Re Finance spa. Si chiede sin da ora l'autorizzazione al Giudice delegato per il proseguimento dei pagamenti secondo il piano rateale concordato con l'istituto di credito;

b) Il pagamento, con una tempistica di 120 rate mensili comprensive del tasso di interesse legale al 2.5%, con stralcio al 10% del creditore Ader Ministero dell'Agricoltura a seguito della sentenza di condanna della Corte dei Conti;

c) La previsione di una ulteriore quota in chirografo, pari al creditore Ader Ministero dell'Agricoltura, con una tempistica di 120 rate mensile comprensive del tasso di interesse al 2.5%.

d) Il pagamento, con una tempistica di 10 rate mensili comprensive del tasso di interesse legale al 2.5%, con stralcio al 5% del creditore chirografaro Fides spa.

Va evidenziato che ai fini della fattibilità economica della proposta, il fratello della proponente, sig. Francesco Cucinotta mette a disposizione della procedura la somma di euro 500,00 mensili.

**3) Sulla documentazione contabile ex art. 67 CCII**

La domanda è corredata da;

a) *“l’elenco di tutti i creditori, con la indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione;*

b) *Della consistenza e della composizione del patrimonio;*

c) *Delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;*

d) *Degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare, con la indicazione di quanto occorre al mantenimento della sua famiglia”.*

Si provvede a depositare quanto segue:

1) Dichiarazioni dei redditi relative agli anni 2021-2022 e 2023 (all.8);

2) Elenco dei creditori con indicazione del domicilio digitale (All.14);

3) Attestazione reddituale nucleo familiare e spese di sostentamento;

**4) Atti di straordinaria amministrazione ex art. 67 lett.c) CCII**

Il Codice della Crisi all’art.67 lett. c) parla espressamente di atti di straordinaria amministrazione, che possono essere identificati, avendo come riferimento l’art.94 CCII nei *“mutui, transazioni, compromessi, alienazioni di beni immobili e di partecipazioni societaria di controllo, concessioni di ipoteche o pegno, fideiussioni, le rinunzie alle liti, le ricognizioni di diritti di terzi, cancellazioni di ipoteche, le restituzioni di pegni, le accettazioni di eredità e di donazioni ed in genere gli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione”.*

L’odierna proponente non ha effettuato atti di straordinaria amministrazione negli ultimi cinque anni.

## **5) Situazione reddituale e crediti mobiliari**

La sig.ra Cucinotta ha percepito, nei tre anni precedenti alla presentazione della seguente proposta di concordato minore i seguenti redditi;

- a) Anno di imposta 2021, reddito annuale netto pari ad euro 23.405,00, con reddito mensile netto pari ad euro 1.867,08;
- b) Anno di imposta 2022, reddito annuale netto pari ad euro 25.430,00, con un reddito mensile netto pari ad euro 2.119,17;
- c) Anno di imposta 2023, reddito annuale netto pari ad euro 25.297,00, con un reddito mensile netto pari ad euro 2.108,08.

Il reddito mensile medio calcolato nei tre anni è pari ad euro 2.031,44.

Rispetto ai crediti mobiliari, come da documentazione allegata (all. n. 16 e 17), la sig.ra Cucinotta è titolare dei seguenti conto correnti:

- d) Conto corrente n. 10681.54 acceso presso Monte dei Paschi di Siena spa con saldo al 31 dicembre 2024 pari ad euro 354,09;
- e) Conto corrente n.705003648 acceso presso Banco di Sardegna spa con saldo al 30 settembre 2024 pari ad euro 1.539,60;

## **6) Conclusioni**

Alla luce di quanto su esposto e previa valutazione del nominato Gestore della Crisi, l'odierna proponente chiede che l'Ill.mo sig. Giudice delegato, valutata l'ammissibilità della proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore, Voglia:

- 1) omologare il piano presentato dalla sig.ra Cucinotta;
- 2) Autorizzare la sig.ra Cucinotta al pagamento del mutuo ipotecario secondo il normale ammortamento;

3) Concedere alla ricorrente le misure protettive ex art. 70 4 comma  
CCII.

Tarquinia li 20.06.2025

Avv. Norberto Ventolini

Si allega;

- 1) Nomina Gestore della Crisi;
- 2) Estratto Banca d'Italia;
- 3) Estratto Crif;
- 4) Estratto Agenzia delle Entrate - Riscossione;
- 5) Visura catastale;
- 6) Visura ipotecaria;
- 7) Atto di compravendita immobile;
- 8) Redditi anni d'imposta 2021-2022-2023;
- 9) Sentenza di Primo grado Corte dei conti;
- 10) Sentenza di secondo Grado Corte dei conti;
- 11) Dichiarazione di messa a disposizione somme sig. Francesco Cucinotta;
- 12) Certificazione unica anno 2024 sig. Francesco Cucinotta;
- 13) Elenco onoficienza della Presidenza della Repubblica dell'anno 2007;
- 14) Elenco dei creditori con indicazione del domicilio digitale;
- 15) Appendice al piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore;
- 16) Saldo conto corrente n. 10681.54 Monte dei Paschi di Siena;
- 17) Saldo conto corrente n. 705003648 Banco di Sardegna spa;
- 18) Certificato di residenza;
- 19) Certificazione spese di sostentamento;

20)Certificato cancelleria civile;

21)Certificato cancelleria esecuzione mobiliari ed immobiliari;

22)Certificato cancelleria lavoro;

23)Certificato casellario giudiziario e carichi pendenti;

24)Comunicazione sull'esecuzione della sentenza Corte dei Conti